



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1493

Cancellazioni dall'albo unico dei consulenti finanziari per mancato pagamento nei termini del “contributo quota annuale Albo” - sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

L’OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (nel seguito, “TUF”) e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che attribuisce all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, “OCF”) le competenze in materia di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO l’articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, “Regolamento Intermediari”) ed in particolare l’articolo 152 comma 1, lett. e), e comma 4;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell’APF oggi denominato Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) a seguito delle modifiche da ultimo intervenute con l’art. 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il protocollo d’intesa tra la Consob e l’OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, nella quale è stabilito che, a partire dal 1° dicembre 2018, “prende avvio l’operatività dell’Albo unico dei consulenti finanziari e dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari”;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e successive integrazioni, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Consob, con provvedimenti del 24 maggio 2018 e del 28 maggio 2020, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, del TUF (nel seguito, “Regolamento interno”);

VISTE le proprie Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell’OCF adottate con delibera n. 919 del 28 maggio 2018 e successive integrazioni e modificazioni (nel seguito, “Disposizioni generali”);

VISTA la propria delibera n. 1271 del 20 dicembre 2019 con la quale è stata determinata tra l’altro la misura del contributo quota annuale dovuto all’Organismo dai soggetti iscritti al 1° gennaio 2020 all’albo (“contributo quota annuale Albo”) per l’esercizio del 2020;

VISTA la propria delibera n. 1272 del 20 dicembre 2019 con la quale è stato fissato al 15 aprile 2020 il termine per il pagamento del suddetto contributo;

VISTA la delibera del Comitato Direttivo del 25 marzo 2020, con la quale il sopra citato termine del 15 aprile è stato prorogato al 15 maggio 2020;

ACCERTATO che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede indicati nell’allegato elenco non hanno provveduto al pagamento del *contributo quota annuale* per l’esercizio 2020 entro il termine stabilito;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che ai medesimi consulenti finanziari è stato comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di cancellazione per mancato pagamento del suddetto contributo entro il termine stabilito dalla legge;

RITENUTO che nessuno degli interessati ha presentato osservazioni rilevanti in quanto:

- ai sensi dell'art. 152, commi 1, lett. e), e 4, del Regolamento Intermediari il pagamento del contributo quota annuale per l'anno 2020 oltre il quarantacinquesimo giorno dalla scadenza prevista non lascia alcun margine di discrezionalità all'Organismo sull'avvio del procedimento di cancellazione e la corresponsione del contributo esclude solo l'attivazione della procedura di riscossione coattiva ex art. 31, comma 4, TUF;
- il mancato recapito a seguito di eventuali disguidi postali del M.Av non esime l'iscritto dal pagamento del contributo annuale, potendo, peraltro, reperire il bollettino attraverso tutti gli altri servizi messi a disposizione dall'Organismo e di cui viene data adeguata informativa sul portale di quest'ultimo;
- spetta agli interessati attivarsi secondo i canoni dell'ordinaria diligenza per reperire il bollettino nelle scadenze predefinite tanto più in presenza di conclamati disagi del servizio postale;
- le delibere che definiscono il regime contributivo dell'anno con indicazione della data di scadenza per eseguire il pagamento e delle modalità di pagamento sono pubblicate ai sensi degli articoli 139, comma 1, lettere d) ed e) e 147, comma 2, del Regolamento Intermediari, dell'articolo 62, comma 5, del Regolamento interno nonché del protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 sul portale dell'Organismo e sono facilmente consultabili da tutti gli interessati, integrando gli estremi della conoscenza erga omnes, sì da consentire di ottemperare al prescritto obbligo contributivo;
- eventuali provvedimenti di sospensione cautelare dall'Albo ex art. 7-septies d.lgs. n. 58/1998 (cd TUF), comminabili nei confronti dei *soggetti iscritti*, inibiscono temporaneamente l'esercizio della professione ma non fanno venir meno per i destinatari la condizione di "iscritti" con conseguente persistere dei normali obblighi contributivi.

CONSIDERATE le proposte di cancellazione formulate dal responsabile del procedimento, ed in particolare le motivazioni contenute nella relazione, in riferimento ai soggetti di cui all'elenco trasmesso dal medesimo, unitamente alla documentazione agli atti;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per la cancellazione dalla sezione dell'albo unico dei consulenti finanziari dedicata ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per mancato pagamento del *contributo quota annuale Albo* relativo all'anno 2020, dei soggetti indicati nell'elenco allegato alla presente delibera;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari – sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dei soggetti indicati nel suddetto elenco, con efficacia immediata alla data della pubblicazione della presente delibera;

DELIBERA:

1. Sono cancellati dall'albo unico dei consulenti finanziari – sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede per mancato pagamento nei termini stabiliti dalla legge del contributo quota annuale Albo, con effetto immediato alla data della pubblicazione della presente delibera, n. 3 soggetti indicati nell'[unito elenco](#), che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. La presente delibera e l'unito elenco sono trasmessi ai competenti Uffici Albo Consulenti Finanziari per le comunicazioni agli interessati e pubblicati sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento Intermediari entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

Roma, 28 ottobre 2020

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

CANCELLAZIONI PER MANCATO PAGAMENTO NEI TERMINI DEL CONTRIBUTO QUOTA ANNUALE ALBO PER L'ANNO 2020 – UACF ROMA

	Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	DARIO	BELLINO	PALERMO (PA)	30/10/1956
2	ROBERTO	CIREDDU	VILLASOR (CA)	03/03/1966
3	SELINA	CIUFFINI	FOLIGNO (PG)	05/09/1988